

COMUNE DI
S. PIETRO APOSTOLO

**REGOLAMENTO DI FORNITURA
IDRICA**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 28.09.2005

INDICE

CAPITOLO 1° - PREMESSE	3
Premesse	3
Art. 1 - Generalità.....	3
Art. 2 - Impianti per uso pubblico.....	3
Art. 3 - Uso degli impianti pubblici.....	3
Art. 4 - Impianti ad uso privato.....	3
Art. 5 - Contratto ordinario.....	3
Art. 6 - Contratto straordinario.....	3
Art. 7 - Contratto temporaneo.....	4
Art. 8 - Strade percorse da distributrici e fognature.....	4
Art. 9 - Strade prive di distributrici.....	4
Art. 10 - Strade prive di fognature.....	4
CAPITOLO 2° - ALLACCIO	4
Art. 11 - Impianto esterno.....	4
Art. 12 - Prese.....	4
Art. 13 - Apparecchio di misura.....	4
Art. 14 - Bocche antincendio.....	5
Art. 15 - Proprietà dell'impianto esterno.....	5
Art. 16 - Nuovi allacci per fornitura idrica - Preventivo.....	5
Art. 17 - Costruzione dell'impianto esterno.....	5
Art. 18 - Norme per gli impianti interni.....	5
CAPITOLO 3° - STIPULA DEL CONTRATTO	6
Art. 19 - Persona abilitata alla stipula del contratto.....	6
Art. 20 - Uso dell'acqua.....	6
Art. 21 - Minimo contrattuale.....	6
Art. 22 - Durata del contratto - recesso.....	6
Art. 23 - Contratto - forma.....	7
Art. 24 - Subentri.....	7
Art. 25 - Deposito cauzionale.....	7
Art. 26 - Spese contrattuali.....	7
Art. 27 - Prezzo dell'acqua.....	7
Art. 28 - Diritti per la manutenzione dell'apparecchio di misura e dell'impianto esterno.....	7
Art. 29 - Bocche antincendio - diritto.....	7
CAPITOLO 4° - GESTIONE DEL CONTRATTO	7
Art. 30 - Responsabilità.....	8
Art. 31 - Ispezioni agli impianti.....	8
Art. 32 - Accertamento periodico del consumo.....	8
Art. 33 - Indicazione errata del contatore o mancata lettura.....	8
Art. 34 - Controllo dell'apparecchio di misura - sostituzione.....	8
Art. 35 - Verifica degli apparecchi di misura.....	9
Art. 36 - Sospensioni del servizio.....	9
Art. 37 - Manutenzione dell'impianto esterno.....	9
Art. 38 - Modifiche all'impianto esterno.....	10
Art. 39 - Perdite dell'impianto interno.....	10
Art. 40 - Avvisi, bollette ecc.....	10
Art. 41 - Modalità di pagamento.....	10
Art. 42 - Morosità del Concessionario.....	10
Art. 43 - Violazioni Contrattuali - Penali.....	11
Art. 44 - Violazioni extra contrattuali - attivazione non autorizzata della fornitura.....	12
Art. 45 - Accertamento delle violazioni.....	12
Art. 46 - Modifiche alle norme contrattuali ed alle tariffe - diritto di recesso.....	12
Art. 47 - Tutela della riservatezza dei dati.....	12

CAPITOLO 1° - PREMESSE

Premesse

Il Comune di S. Pietro Apostolo, in questo Regolamento sarà denominato in seguito «Comune». Per rete di distribuzione, rete di adduzione, rete idrica, si intendono le reti idriche gestite dal Comune.

Il contratto di fornitura idrica è un contratto di somministrazione disciplinato dagli artt.1559-1570 del Codice Civile e dal presente Regolamento. Sarà denominato di seguito «contratto».

La persona o l'entità giuridica che sottoscrive il contratto di somministrazione sarà denominata in seguito «Concessionario».

Per «immobile» si intende ogni manufatto al cui servizio è posta la fornitura idrica.

Art. 1 - Generalità

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è effettuato dal Comune in tutto il territorio.

La fornitura dell'acqua sarà effettuata soltanto con derivazione dalle reti di distribuzione a mezzo di impianti per uso pubblico e per uso privato.

La Carta dei Servizi, redatta ai sensi della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e delle successive norme di legge, è parte integrante del presente regolamento.

Art. 2 - Impianti per uso pubblico

Sono impianti per uso pubblico: le fontane per l'erogazione di acqua potabile, gli abbeveratoi, le bocche stradali pubbliche antincendio.

Art. 3 - Uso degli impianti pubblici

E' consentita l'utilizzazione degli impianti pubblici soltanto per gli usi cui sono destinati.

E' vietato:

- attingere o trasportare acqua dalle fontane con mezzi di capacità superiore ad ettolitri 1(uno);
- applicare direttamente alle bocche di erogazione qualsiasi mezzo di conduzione;
- convogliare acqua in immobili privati, pozzi, cisterne, orti, giardini ecc.;
- modificare od alterare gli apparecchi di erogazione allo scopo di attingere acqua in maggiore quantità.

In caso di prelievo abusivo o di manomissioni il Comune si riserva di agire in sede civile e/o penale nei confronti dei responsabili.

Art. 4 - Impianti ad uso privato

Sono impianti ad uso privato quelli destinati a soddisfare necessità potabili, igieniche ed eccezionalmente industriali dei Clienti.

Art. 5 - Contratto ordinario

Il contratto ordinario è quello stipulato per la somministrazione di acqua ad uso potabile ed igienico.

Art. 6 - Contratto straordinario

Il contratto straordinario è quello stipulato per la somministrazione per scopi diversi da quelli igienico-potabili di acqua, ad opifici, stabilimenti industriali ed agricoli, allevamenti, ed a uso irriguo subordinatamente alle disponibilità idriche, ed a seguito di parere da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 7 - Contratto temporaneo

Il contratto temporaneo è quello stipulato per la somministrazione di acqua per particolari necessità straordinarie limitate nel tempo e comunque per frazioni di tempo inferiori all'anno.

Art. 8 - Strade percorse da distributrici e fognature

Il contratto di somministrazione dell'acqua può essere stipulato esclusivamente per gli immobili situati lungo le strade o le zone servite da condotte di distribuzione e da fognature.

Art. 9 - Strade prive di distributrici

Per gli immobili situati lungo le strade o in zone prive di condotte di distribuzione, il contratto potrà essere stipulato previo versamento anticipato di un contributo straordinario per la costruzione della nuova distributrice, nella misura massima dell'80% della spesa complessiva. Il Comune si riserva di valutare l'opportunità tecnico economica di realizzare la nuova distributrice. La nuova distributrice è di proprietà del Comune.

Art. 10 - Strade prive di fognature

Per gli immobili situati lungo le strade o le zone non provviste di fognature, il Comune, subordinerà la fornitura dell'acqua all'esistenza di sistemi di smaltimento, convenientemente dimensionati in rapporto al numero degli abitanti e debitamente autorizzati dalle competenti autorità sanitarie.

CAPITOLO 2° - ALLACCIO -

Art. 11 - Impianto esterno

L'impianto esterno, dalla distributrice stradale all'immobile da servire, è ad uso esclusivo dello stesso e comprende di norma: l'apparecchiatura di presa, la tubazione, gli organi di regolazione, di intercettazione, l'apparecchio di misura ed ogni altro accessorio prescritto dal Comune. I materiali, i tipi, le dimensioni delle apparecchiature idrauliche, delle tubazioni, e degli accessori, sono stabiliti dal Comune in funzione del carico piezometrico, dello sviluppo dell'impianto, del consumo medio e massimo, della durata nel tempo dei materiali stessi, nonché delle eventuali altre caratteristiche stabilite nel contratto. L'impianto esterno non può essere utilizzato come dispersore di terra dell'immobile ai sensi della normativa vigente.

Art. 12 - Prese

Le opere di derivazione della condotta principale stradale e relativi accessori fino all'ingresso dell'unità immobiliare, costituiscono la presa. Il numero e l'ubicazione, sulle condotte distributrici, delle prese a servizio di uno immobile, vengono fissati dal Comune in relazione alla posizione, alla dimensione ed al numero dei Clienti dell'immobile stesso. Di norma verrà realizzata una presa per ogni immobile, a monte della quale verrà installato un contatore volumetrico, e dal quale verrà rilevato il consumo. Le prese vengono eseguite sotto la sorveglianza del Tecnico del Comune nel luogo e con le norme da questo fissate, a spese dell'utente.

Art. 13 - Apparecchio di misura

Il Concessionario, potrà installare, all'interno dell'immobile un misuratore volumetrico ai soli fini di verifica, qualora si dovesse riscontrare una misurazione anomala rispetto al misuratore posto a monte della presa ed esattamente nel pozzetto comunale, fermo restando che ai fini della

determinazione del consumo, verrà presa in considerazione solo la lettura rilevata al misuratore posto a monte della presa stessa .

La caratteristica delle forniture se a deflusso libero (o a consumo) o costante (a bocca tarata) sarà definita in sede di stipula contrattuale. Fermo restando quanto previsto dall'art. 46 - , tale caratteristica potrà essere variata dal Comune per razionalizzare la distribuzione idrica nonché per ripartire equamente la risorsa fra i Clienti.

Art. 14 - Bocche antincendio

Ogni Concessionario può ottenere, previo giudizio del Comune in ordine alla congruità tecnica dell'impianto, una diramazione speciale ed indipendente ad uso esclusivo delle bocche antincendio a servizio dello immobile.

I materiali, il collocamento in opera e la manutenzione delle bocche, degli idranti e delle relative condotte a valle del contatore sono a carico del Concessionario.

Le valvole di chiusura delle bocche antincendio saranno sigillate dal Comune ed il Concessionario potrà servirsene solo in caso di incendio con l'obbligo di darne comunicazione al Comune stesso nel termine di 12 ore.

Art. 15 - Proprietà dell'impianto esterno

L'impianto esterno, nonché tutte le opere particolari ad esso inerenti, sono di proprietà del Comune. Il proprietario dell'immobile e/o Concessionario è tenuto alla custodia dell'impianto esterno e risponde per eventuali danni arrecati salvo che gli stessi non siano derivati da carenza di manutenzione imputabile al Comune.

Art. 16 - Nuovi allacci per fornitura idrica - Preventivo

La domanda di nuovo allaccio può essere effettuata dal titolare della concessione edilizia e/o proprietario dell'immobile al cui servizio sarà posta la fornitura nonché dai soggetti di cui all'art. 19.

Art. 17 - Costruzione dell'impianto esterno

La costruzione dell'impianto esterno sarà eseguita dal Concessionario.

Il Comune provvederà alle eventuali concessioni, autorizzazioni e servitù per attraversamenti e/o fiancheggiamenti di proprietà pubbliche.

Il Concessionario dovrà provvedere direttamente, ed a suo nome, alle eventuali concessioni, autorizzazioni e servitù per attraversamenti e/o fiancheggiamenti di proprietà private i cui oneri sono a suo carico.

Il Concessionario prima della stipula contrattuale dovrà produrre un'autocertificazione con la quale dichiarare alternativamente:

- di aver provveduto ad acquisire le concessioni, autorizzazioni e servitù necessarie per attraversamenti e/o fiancheggiamenti di proprietà private e di obbligarsi alla loro produzione a richiesta del Comune;
- che l'impianto esterno ricade interamente su terreno di sua proprietà. La costruzione dell'impianto esterno sarà diretta dall'Ufficio Tecnico del Comune e dovrà rispettare tutte le norme e direttive da esso impartite..

Art. 18 - Norme per gli impianti interni

L'impianto di distribuzione ed i relativi apparecchi nell'interno degli immobili, sono installati a cura e spese del Concessionario che provvede alla relativa manutenzione. Tale impianto deve essere dotato di autonomo impianto di messa a terra. Il Comune si riserva il diritto di impartire particolari disposizioni nell'interesse del pubblico servizio e dell'igiene.

Art. 21 bis

- 1) Il concessionario moroso che non paga per la specifica utenza, è passibile di distacco per tutte le altre utenze a Lui intestate su tutto il territorio Comunale.
- 2) In caso di acquisto, fitto, donazione di immobile – casa – negozio o di qualsivoglia utilizzo di bene immobile per il quale risulti una situazione di pregressa morosità, il nuovo concessionario, prima di un nuovo allaccio o voltura, deve farsi carico del mancato pagamento, sanando ogni pregressa situazione di morosità pendente su quell'immobile.

E' comunque vietato:

- l'uso di tubazione in ferro nero o piombo o comunque di materiali non conformi alle prescrizioni del Ministero della Sanità in materia di trasporto di acqua potabile;
- l'uso di rubinetti che possono produrre colpi d'ariete nelle condotte;
- il collegamento delle tubazioni ascendenti in vicinanza di fonti di calore;
- l'attraversamento di fogne, pozzi neri e simili;
- il collegamento senza disconnessione idraulica con apparecchi, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acqua non potabile, condutture di scarico, caldaie a vapore, impianto di riscaldamento, elevatori idraulici, pompe a getto, a motore ecc., anche con l'interposizione di valvole di ritegno, saracinesche by-pass;
- il collegamento diretto con serbatoi di raccolta, dovendo tutte le bocche erogare acqua a zampillo libero visibile al di sopra del livello massimo consentito dal recipiente ricevitore;
- l'utilizzo dell'impianto idrico come dispersore dell'impianto di terra dell'edificio.

E' fatto obbligo al Concessionario, che l'impianto idrico interno, realizzato con materiale metallico, ai sensi delle norme CEI 64 - 8 debba essere collegato esso stesso equipotenzialmente con l'impianto di terra dell'edificio.

Il Comune si riserva il diritto di collaudare l'impianto interno all'atto del contratto.

CAPITOLO 3° - STIPULA DEL CONTRATTO

Art. 19 - Persona abilitata alla stipula del contratto

Il contratto è stipulato con chiunque ne faccia richiesta e dichiararsi di essere in possesso legittimo dell'immobile al quale la somministrazione si riferisce.

Se il contratto è stipulato con più persone ogni firmatario è responsabile in solido.

Art. 20 - Uso dell'acqua

L'acqua dovrà essere destinata esclusivamente all'uso specificato nel contratto e non potrà essere ceduta a terzi.

Art. 21 - Minimo contrattuale

Il contratto ordinario, straordinario e temporaneo prevede l'addebito di un consumo giornaliero minimo di acqua. Il quantitativo è definito di volta in volta nel sistema tariffario, che costituisce parte integrante del contratto, in conformità alla vigente normativa.

Se un'immobile contiene più appartamenti serviti da un unico contatore il Comune addebiterà il consumo minimo, così come determinato al comma precedente, per ognuno di essi, anche quando gli appartamenti, in tutto o in parte, siano sfitti. Ove vari il numero degli appartamenti serviti il Concessionario è tenuto a dare immediata notizia della variazione al Comune per non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. Art. 43 - .

Il minimo obbligatorio, è fatturato, anche se non consumato, pro die in misura proporzionale al periodo oggetto della fatturazione.

Art. 22 - Durata del contratto - recesso

Il contratto ordinario e straordinario ha la durata di anni uno ed avrà termine alla scadenza.

E' in facoltà del Concessionario di recedere dal contratto dandone disdetta scritta.

In mancanza della disdetta il contratto s'intende integralmente rinnovato di anno in anno.

Ove vi sia carenza di risorsa idrica il Comune può recedere in ogni tempo dal contratto straordinario e temporaneo. Della sopravvenuta impossibilità ad adempiere in modo totale o parziale alla propria obbligazione e della conseguente decisione di risolvere o limitare la fornitura il Comune deve dare tempestiva comunicazione al Concessionario.

Art. 23 - Contratto - forma

Il Contratto sarà redatto in unico esemplare sottoscritto dal Concessionario o da un suo rappresentante munito di delega.

Al Concessionario sarà rilasciata copia del contratto, da autenticarsi a sua richiesta, cui sarà allegato, come parte integrante dello stesso, il sistema tariffario del servizio richiesto.

Art. 24 - Subentri

Il Concessionario non può cedere il contratto di somministrazione.

Eventuali variazioni, sia di tipologia contrattuale sia della persona intestataria del contratto, ferma restando la continuità della fornitura, saranno formalizzate con la sottoscrizione di un nuovo contratto. Qualora risulti che l'impianto idrico sia in uso a persona diversa dal titolare del contratto il Comune, previa comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, potrà sospendere il servizio anche se i pagamenti fossero stati effettuati regolarmente; qualora la violazione si protragga per un periodo superiore ai 15 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, il contratto s'intende risolto di diritto.

Art. 25 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi contrattuali il Concessionario dovrà versare, a titolo di deposito cauzionale, una somma fissata dall'Ufficio Tecnico del Comune per la regolare esecuzione dei lavori di ripristino della sede stradale e del suolo pubblico. Il deposito sarà restituito dopo che sia stata accertata da un incaricato del Comune l'esecuzione dei lavori di ripristino a perfetta regola d'arte.

Art. 26 - Spese contrattuali

Saranno a carico del Concessionario tutte le spese di bollo, quietanze, diritti, ecc., relativi alla stipula del contratto, rinnovazione, variazione ecc..

Art. 27 - Prezzo dell'acqua

Il prezzo dell'acqua fornita per ciascuna delle tipologie contrattuali è stabilito, in conformità alle normative vigenti.

I relativi scaglioni tariffari sono applicati pro die in misura proporzionale al periodo fatturato che intercorre tra due effettivi rilievi di letture.

Art. 28 - Diritti per la manutenzione dell'apparecchio di misura e dell'impianto esterno

Per la manutenzione dell'apparecchio di misura, compresa l'eventuale sostituzione, è dovuto un diritto fisso annuo stabilito in conformità alle vigenti norme di legge.

I diritti saranno corrisposti dal Concessionario unitamente alla fatturazione del consumo ed in misura proporzionale al periodo fatturato.

Art. 29 - Bocche antincendio - diritto

Per ogni bocca d'incendio è dovuto un diritto annuale anticipato stabilito in conformità alle vigenti norme di legge.

Art. 30 - Responsabilità

Il Concessionario è pienamente responsabile verso il Comune di qualsiasi inadempienza anche se causata da terzi. Risponde civilmente e penalmente per le manomissioni della diramazione fino all'apparecchio di misura compreso, per la destinazione dell'acqua ad usi diversi da quella per cui fu concessa, per arbitrarie derivazioni, sia pure con apparecchi amovibili.

Il Concessionario può solo estendere l'impianto entro i confini della sua proprietà, purché dopo l'apparecchio di misura e sempreché l'acqua sia destinata all'uso concesso.

Il Comune si obbliga a gestire la somministrazione nel rispetto degli standard definiti dal presente Regolamento.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, l'utente dovrà darne immediato avviso al Comune il quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso, L'utente però dovrà avere le precauzioni necessarie perché nell'eventualità di rotture di qualsiasi parte della presa non abbiano a verificarsi danni per allagamenti od altro, danni che, anche se causati a terzi, non potranno mai addebitarsi al Comune.

Art. 31 - Ispezioni agli impianti

Il Concessionario riconosce al Comune il diritto di ispezionare, a mezzo di incaricati, gli impianti od apparecchi destinati alla distribuzione di acqua all'immobile, per riscontrare il regolare funzionamento, le eventuali modifiche o manomissioni e quant'altro possa rappresentare alterazione al contratto ed alle norme del presente Regolamento.

Ove il Concessionario non consenta l'ispezione, il Comune emetterà un preavviso di secondo accesso ed il nuovo diniego comporterà l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. Art. 43 - .

Art. 32 - Accertamento periodico del consumo

Il Concessionario riconosce al Comune il diritto di rilevare il consumo della propria utenza. L'accertamento del consumo verrà fatto da incaricato del Comune mediante letture semestrali dei contatori.

L'incaricato del Comune ove non possa eseguire la lettura deve lasciare nella cassetta della posta apposita cartolina per l'autolettura contenente tutte le informazioni utili per facilitare il Concessionario nel rilievo della lettura. L'autolettura potrà essere comunicata dal Concessionario anche telefonicamente.

Art. 33 - Indicazione errata del contatore o mancata lettura

Nel caso di constatata inesatta indicazione dell'apparecchio di misura e di conseguenti errori nell'accertamento del consumo, il consumo del periodo interessato sarà commisurato al consumo storico del periodo corrispondente. Ove non si disponga di consumo storico verrà attribuito o il minimo contrattuale o, se si dispone di un consumo parziale, un consumo proporzionale allo stesso.

Nel caso di mancato rilievo della lettura, ove il Concessionario non effettui l'autolettura, verrà attribuito un consumo presunto, salvo il minimo contrattuale di cui all'art. Art. 21 - , determinato nei modi di cui al comma precedente che sarà conguagliato al primo rilievo utile dei consumi.

Art. 34 - Controllo dell'apparecchio di misura - sostituzione

Il Concessionario riconosce al Comune, ai fini di una migliore gestione dell'utenza, il diritto di eseguire, oltre gli accertamenti periodici, controlli di verifica all'apparecchio di misura in qualunque momento.

Il Comune può richiedere, la sostituzione dell'apparecchio di misura che, in ogni caso e pur regolarmente funzionante, non risponda più alle esigenze dell'Ente, siano esse di natura tecnologica che di migliore rilievo della lettura. Dell'intervento per la sostituzione sarà data espressa e motivata comunicazione al Concessionario interessato.

Il contatore ed il rubinetto idrometrico è soggetto a controlli periodici almeno ogni sei mesi.

All'atto della taratura dei rubinetti idrometrici è rilasciato nelle mani del Concessionario apposito verbale; ove questo non fosse possibile il Comune si obbliga all'invio del verbale a mezzo posta.

Art. 35 - Verifica degli apparecchi di misura

Il Comune dispone di un ufficio per la verifica dei contatori idrici, la verifica viene effettuata su richiesta del Concessionario e su iniziativa dell'ente.

Il Comune a richiesta del Concessionario garantisce:

1. l'ispezione sul posto dell'apparecchio di misura. In caso di accertata anomalia dell'apparecchio di misura tutte le operazioni sono a carico del Comune, mentre, in caso contrario, il Concessionario pagherà le relative spese;
2. la verifica in contraddittorio della funzionalità del contatore, presso il proprio laboratorio di prova. Il Comune provvederà a comunicare la data della verifica a mezzo di lettera raccomandata A.R. Nel caso in cui la verifica comprovasse l'affidabilità dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del $\pm 5\%$, il Concessionario dovrà sostenere la relativa spesa per l'esame richiesto. Se si rilevasse una inesattezza nella misurazione, superiore al $\pm 5\%$, al Concessionario non sarà addebitata alcuna spesa e il Comune si impegna a fatturare il consumo nei modi di cui all'art. Art. 33 - del presente Regolamento.

Il costo dell'ispezione e della verifica a banco prova viene fissato dall'Ufficio Tecnico e viene comunicato al Concessionario al momento della richiesta.

Art. 36 - Sospensioni del servizio

Il Comune fornisce l'acqua con carattere di continuità, salvo le eccezioni regolate da speciali pattuizioni e salvo i casi di forza maggiore. Il Comune può interrompere o limitare la somministrazione per lavori di manutenzione delle reti idriche e per esigenze del proprio servizio. Tali interruzioni o limitazioni vengono effettuate, compatibilmente con le necessità del servizio, in modo da arrecare il minimo disturbo alla generalità dei Clienti. Il Concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo per sospensioni o limitazioni del servizio dipendenti da cause di forza maggiore, caso fortuito, obiettive e giustificate esigenze di servizio, scioperi, né per sospensioni che il Comune disponesse, per le previsioni di cui agli artt. Art. 22 - , Art. 42 - e Art. 43 - del presente Regolamento.

Il Comune si impegna al ripristino del servizio entro le 48 ore, salvo casi di forza maggiore .

Art. 37 - Manutenzione dell'impianto esterno

La manutenzione dell'impianto esterno limitatamente all'apparecchiatura di presa, alla tubazione fino al muro perimetrale dell'immobile servito, agli organi di regolazione e di intercettazione, all'apparecchio di misura, ad ogni altro accessorio, è eseguita a cura e spese del Comune.

E' a carico del proprietario dell'immobile servito esclusivamente l'onere relativo all'esecuzione dei lavori di ripristino delle aree sistemate a verde e/o della pavimentazione, sue finiture e relativi sottofondi, delle proprietà private interessate.

L'eventuale diniego del proprietario o del Concessionario all'esecuzione dei lavori di cui sopra libera il Comune da ogni responsabilità per i danni eventualmente arrecati e dà diritto al recesso dal contratto previa diffida con lettera raccomandata A.R.. In caso di necessità ed urgenza, al fine di evitare ulteriori danni, il Comune può sospendere cautelativamente la fornitura idrica dandone immediata comunicazione al proprietario dell'immobile e/o Concessionario.

Per il tratto di condotta dell'impianto esterno che va dal filo esterno del muro perimetrale al contatore escluso, la manutenzione è a carico del Concessionario e/o proprietario dell'immobile. Il proprietario e/o Concessionario ha l'obbligo di comunicare eventuali interventi manutentivi che dovranno avvenire sotto la supervisione del personale consortile che è l'unico autorizzato a manovrare gli organi di intercettazione e controllo dell'impianto esterno.

Il Concessionario e/o proprietario, ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento, è tenuto a dare comunicazione al Comune di ogni guasto o rottura che si dovesse verificare all'impianto esterno. In caso di ritardo il Concessionario risponde dei danni evitabili con una tempestiva segnalazione.

Art. 38 - Modifiche all'impianto esterno

Il Comune si riserva il diritto di modificare in ogni tempo il tracciato, l'estensione ed il relativo punto fornitura dell'impianto esterno al fine di razionalizzare il sistema distributivo e ridurre il rischio di perdite idriche, fermo restando il diritto del Concessionario al permanere delle medesime condizioni di qualità e quantità della somministrazione. Le relative spese, con esclusione degli oneri conseguenti il rilascio di eventuali concessioni, autorizzazioni e servitù, sono a carico del Comune.

Art. 39 - Perdite dell'impianto interno

Nei casi di perdite di acqua dovute ad irregolare funzionamento degli impianti posti dopo il contatore, non riconducibili a negligenza colpa o dolo del Concessionario, i consumi eccedenti il doppio di quelli storici verranno addebitati alla tariffa base in vigore. In mancanza di un consumo storico di riferimento si applica quanto previsto nell'art. 33. L'applicazione del presente beneficio è esclusa per i consumi antecedenti la bolletta oggetto di contestazione. L'irregolare funzionamento dell'impianto dovrà essere tempestivamente segnalato dal Concessionario e riscontrato dal personale tecnico del Comune prima della sua riparazione a pena di decadenza dal presente beneficio.

Art. 40 - Avvisi, bollette ecc.

Tutti gli eventuali avvisi, comunicazioni, bollette di pagamento ecc., saranno intestati e spediti sempre ed esclusivamente al Concessionario, il quale dovrà tempestivamente comunicare al Comune cambiamenti di indirizzo. Il mancato recapito delle bollette per fatto non imputabile al Comune non libera il Concessionario dal pagamento delle bollette.

Art. 41 - Modalità di pagamento

Tutte le somme dovute al Comune possono essere versate a mezzo posta o banca. La riscossione del corrispettivo per la somministrazione di acqua sarà effettuata a mezzo di apposite fatture/bollette che avranno cadenza annuale.

Art. 42 - Morosità del Concessionario

Il Comune si obbliga a dare comunicazione degli insoluti al Concessionario con avviso inserito nella bolletta o con apposita comunicazione. Il Concessionario moroso per qualsiasi titolo verso il Comune sarà obbligato al pagamento del debito gravato di una indennità di mora commisurata per ogni giorno di ritardo ad 1/365 del TUS (tasso ufficiale di sconto) vigente al momento del pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.

In caso di inadempienza, indipendentemente dalla mora di cui sopra, il Comune può procedere alla sospensione della fornitura.

La sospensione è preannunciata al Concessionario con avviso inserito nella fattura (bolletta) o con apposita comunicazione. Essa ha luogo in caso di mancato pagamento entro un ulteriore, congruo periodo di tempo indicato nell'avviso. La sospensione non viene eseguita qualora il Concessionario

dimostri, direttamente al personale CIIP incaricato dell'intervento tecnico, di aver già pagato tutto il dovuto.

Ove detta operazione non sia possibile per fatto non imputabile al Comune o siano trascorsi inutilmente 15 giorni dalla chiusura dell'utenza interessata è in facoltà dello stesso, al fine di recuperare il credito, di procedere alla chiusura di altra utenza idrica intestata al medesimo Concessionario moroso, ovunque ubicata nell'ambito del territorio consortile. *ZOHUNIA 1E*

La riapertura del flusso sarà effettuata entro e non oltre le 24 ore dalla esibizione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento delle bollette insolute e delle spese sostenute dal Comune per la chiusura e la riapertura del flusso idrico.

In caso di mancato adempimento nel termine di 30 giorni dalle azioni di recupero del credito di cui sopra, ove il Concessionario sia moroso per due fatturazioni consecutive il Comune provvederà ad incamerare il deposito contrattuale fino alla copertura del proprio credito verso il Concessionario ed il contratto si intenderà risolto di diritto, senza pregiudizio di ogni altro provvedimento.

Nel caso di nuova richiesta di contratto da parte del Concessionario moroso o già cessato ai sensi del comma precedente, il Comune ha il diritto di subordinare il nuovo contratto al pagamento delle somme rimaste insolute.

La riapertura dell'utenza avverrà previo il pagamento delle spese occorse per effettuare l'operazione. L'importo delle spese è indicato nell'avviso di mora inviato al Concessionario ed è pari al costo di 2 ore di un operaio qualificato.

Art. 43 - Violazioni Contrattuali - Penali

Ove il Concessionario incorra in una delle specifiche previsioni di cui agli artt. Art. 24 - ,Art. 30 - ,Art. 31 - ,Art. 37 - ,Art. 42 - il Comune ha diritto di sospendere in via cautelativa la fornitura.

E' in facoltà del Comune sospendere la fornitura ogni qual volta il Concessionario ponga in essere comportamenti gravi cioè tali che impediscano il corretto esercizio della somministrazione.

Dell'avvenuta sospensione della fornitura deve essere redatto apposito verbale da consegnare al Concessionario all'atto della chiusura. Il verbale deve contenere succintamente le ragioni della sospensione e l'indicazione del responsabile del procedimento e del suo recapito.

Ove ciò non fosse possibile per fatto non imputabile al Comune, il verbale è inviato con Raccomandata A.R. entro 48 ore dall'avvenuta sospensione.

Il Comune, a fronte di violazioni contrattuali del Concessionario, può esigere, altresì, il pagamento di una penale variabile da un minimo di € 25,00 (L. 50.000) ad un massimo di € 516,00 (L. 1.000.000), fatto sempre salvo il rimborso di eventuali spese per danni o per altro legittimo titolo richiesto.

Nei casi di frode, come sottrazione dolosa di acqua da impianti pubblici e privati, derivazioni abusive, manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture o agli impianti, apparecchi misuratori compresi, la penale non sarà mai inferiore a € 154,00 (L. 300.000) senza pregiudizio per l'azione penale e civile da esperirsi contro il trasgressore.

Penale non inferiore a € 50,00 (L.100.000) verrà applicata sia nel caso di effrazione di sigilli apposti agli apparecchi di misura o agli apparecchi a bocca tassata, sia nel caso in cui si faccia della risorsa idrica un uso diverso da quello previsto nella concessione.

L'applicazione della penale deve avvenire previa motivata comunicazione scritta al Concessionario a mezzo di Raccomandata A.R..

Il mancato pagamento della penale dà diritto al Comune di sospendere la fornitura e di recedere dal contratto oltre alle azioni legali previste per il recupero dei crediti.

L'importo delle penali è aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 44 - Violazioni extra contrattuali - attivazione non autorizzata della fornitura

Ove si accerti l'attivazione non autorizzata della fornitura il Comune, salva ogni azione legale in sede penale e civile, provvederà a sospendere l'erogazione dell'acqua.

La stipula del contratto ed il conseguente ripristino della fornitura saranno subordinati al pagamento delle spese per l'accertamento nonché dell'importo corrispondente al consumo ove questo sia rilevabile.

Art. 45 - Accertamento delle violazioni

Le violazioni contrattuali e/o extra contrattuali potranno essere accertate dal personale del Comune o dal personale delle ditte appaltatrici di servizi consortili, dagli agenti municipali dei Comuni consorziati con regolare verbale di cui una copia è consegnata al Concessionario nelle forme di cui all'art. 43 - .

Gli impiegati e gli operai del Comune sono muniti di tessera di riconoscimento personale rilasciata dal Comune con l'indicazione delle generalità, della qualifica del titolare ed una foto per l'identificazione.

Il personale delle ditte appaltatrici di servizi dovrà essere a sua volta munito di idoneo cartellino di riconoscimento.

Art. 46 - Modifiche alle norme contrattuali ed alle tariffe - diritto di recesso

Il Comune, in presenza di esigenze di razionalizzazione e miglioramento del servizio o di specifiche disposizioni di legge, si riserva di modificare e completare in ogni tempo le norme e le tariffe del presente Regolamento.

Delle modifiche sarà data comunicazione sulla prima fatturazione utile preavvertendo il Concessionario della facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione scritta.

Il Concessionario che intende recedere dal contratto non ha diritto ad alcun indennizzo ed è tenuto esclusivamente al pagamento di quanto maturato al momento del recesso.

Art. 47 - Tutela della riservatezza dei dati

Il Comune ai sensi e per gli effetti della legge n. 675 del 31/12/96 dichiara che i dati anagrafici del Concessionario saranno utilizzati esclusivamente per le finalità contrattuali, avvalendosi allo scopo anche di società terze, ed in forma anonima per fini statistici e scientifici.
